



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Il Giudice delegato, letto il programma di liquidazione depositato dal Curatore;

tenuto conto che il Programma di Liquidazione è completo con riferimento a tutte le attività di liquidazione da espletare ai sensi dell'art. 213, II comma e ss., CCI;

rilevato che, con riferimento alle azioni giudiziali prospettate, risulta necessaria apposita e specifica autorizzazione ad agire in giudizio, che potrà quindi essere concessa laddove, all'esito negativo dei tentativi stragiudiziali, il Liquidatore allegghi tutti gli elementi utili per valutare la sussistenza dei presupposti giuridici ed economici dell'iniziativa;

considerato che il comitato dei creditori non è stato ancora nominato e, pertanto, non è possibile sottoporgli il programma di liquidazione presentato dal Curatore;

visto l'art. 213 CCI;

P.Q.M.

approva il Programma di liquidazione ed autorizza gli atti liquidatori come da programma approvato.

Tempio Pausania, 13.2.2026

Il Giudice Delegato

Alessandro Di Giacomo